



COMUNE di SAN GIOVANNI BIANCO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO della COMMISSIONE per il PAESAGGIO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE n. 27 del 26/11/2008



COMUNE di SAN GIOVANNI BIANCO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO della COMMISSIONE per il PAESAGGIO

INDICE

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

- Art. 1 Funzioni e competenze
- Art. 2 Criteri di valutazione
- Art. 3 Composizione e nomine
- Art. 4 Incompatibilità/limitazioni
- Art. 5 Struttura per l'esame delle pratiche
- Art. 6 Durata
- Art. 7 Convocazione
- Art. 8 Validità delle sedute e delle decisioni
- Art. 9 Verbalizzazione
- Art. 10 Sopralluoghi
- Art. 11 Audizioni dei progettisti e tecnici esterni
- Art. 12 Finanziamento

Art. 1 - Funzioni e competenze

Il presente regolamento norma l'istituzione, le funzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di San Giovanni Bianco ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico, consultivo che esprime pareri obbligatori relativamente alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, emesse in esercizio di sub-delega specifica derivante dalla legislazione regionale.

Il parere di cui sopra costituisce elemento di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte ed ha natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizia ed urbanistica delle trasformazioni medesime.

I pareri della Commissione per il Paesaggio devono essere congruamente motivati, anche se favorevoli e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante.

La Commissione per il Paesaggio ha lo scopo di contribuire ad incentivare lo sviluppo della qualità costruttiva, architettonica, urbanistica e paesaggistica delle opere e delle trasformazioni da realizzare nel territorio comunale attraverso l'esame dei progetti, fermo restando la ricerca di una elevata qualità edilizia, si dovranno perseguire e promuovere le seguenti finalità:

- la salvaguardia del patrimonio edilizio;
- la salvaguardia degli insediamenti agricoli;
- la tutela dell'equilibrio idraulico e geologico;
- la tutela delle riserve idriche ed energetiche;
- la tutela del paesaggio;
- la tutela delle alberature;
- la continuità del carattere ambientale degli abitati esistenti.

Tali aspetti dovranno essere valutati considerando la consistenza degli interventi.

Alla Commissione per il Paesaggio è attribuito anche il compito di esprimere i pareri relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica in relazione agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., alle procedure di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed alla valutazione paesaggistica dei progetti prevista dall'articolo 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla D.G.R. n. VII/11045 del 8 novembre 2002.

Art. 2 - Criteri di valutazione

La Commissione per il Paesaggio pronuncia il parere di competenza prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici - ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione per il Paesaggio, anche in riferimento agli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione:

- alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene;
- al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive;
- alla riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori coerenti ed integrati;

In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il Paesaggio utilizza inoltre, ai fini dell'espressione del proprio parere, atti di natura paesaggistica tra cui:

- I "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12" (BURL del 31 marzo 2006, 3° Suppl. Straordinario);
- Le motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
- Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006)
- Le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR 8 novembre 2002 – n. 7/II045;
- Il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR 6 marzo 2001- n. VII/197;
- La direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000 – n. 6/48740;
- I contenuti paesaggistici e ambientali tratti dagli studi a supporto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente.
- Altri

I pareri formulati dalla Commissione per il Paesaggio saranno raccolti in un repertorio che costituirà utile riferimento relativamente agli orientamenti paesaggistici già assunti.

Art. 3 – Composizione

La Commissione per il Paesaggio è composta da tre esperti, compreso il presidente, aventi particolare e qualificata esperienza e competenza tecnico – scientifiche nella tutela paesaggistico - ambientale così come specificato nell'allegato 1 – D.G.R. 06.08.2008 n. 8/7977 ovvero:

- 1) Componente: soggetto in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate;
- 2) Presidente: soggetto in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione oltre ad aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesistici;

La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio è effettuata con deliberazione di Giunta Comunale. Nella seduta di insediamento della Commissione per Paesaggio, i membri eleggono tra loro il presidente ed il vicepresidente vicario.

Chiunque sia in possesso delle caratteristiche di cui sopra e previste dalla vigente normativa in materia, può far pervenire in atti del Comune il proprio curriculum professionale al fine dell'inserimento del nominativo nell'apposito elenco da cui l'Amministrazione Comunale attingerà per la nomina dei componenti della commissione e/o per la sostituzione di quelli decaduti o dimissionari.

Art. 4 – Incompatibilità/Limitazioni

Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti (es. soprintendenza, etc.) o

amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio.

Per i membri della Commissione per il Paesaggio valgono inoltre i criteri di eleggibilità, di incompatibilità e di decadenza operanti per i consiglieri comunali.

I componenti della Commissione del Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale e devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado;

I componenti decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle cause di incompatibilità suddette.

Art. 5 - Struttura tecnica per l'esame delle pratiche

L'attività istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è affidata ad una struttura tecnica interna che dipende dall'Ufficio Tecnico Comunale Settore Edilizia Privata ed Urbanistica.

Per la verifica delle pratiche, l'acquisizione del parere della Commissione del Paesaggio la trasmissione dello stesso alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 D.Lgs. 63/2008, dovrà essere individuato un responsabile del procedimento (avente i requisiti di cui alla D.G.R. n. 7977 del 06.08.2008 e s.m.i.), distinto da quello che verrà eventualmente incaricato dell'istruttoria riguardante gli aspetti edilizio-urbanistici del medesimo intervento.

Il responsabile di cui sopra istruisce la pratica e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione per il Paesaggio con funzioni di relatore e di segretario.

Art. 6 - Durata

La Commissione per il Paesaggio resta in carica per l'arco di temporale del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.

L'assenza ingiustificata da parte dei membri a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

Art. 7 - Convocazione

La Commissione per il Paesaggio è convocata dal funzionario responsabile del settore Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica. La convocazione deve essere inviata per iscritto, a mezzo posta, telefax o posta elettronica, e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno.

Solo le pratiche complete (a seguito di verifica effettuata dal responsabile del procedimento) sono inserite nell'ordine del giorno e sono ordinate secondo la data del protocollo di presentazione e/o di integrazione.

La documentazione relativa ai progetti posti in discussione è messa a disposizione dei componenti della Commissione per il Paesaggio e depositata presso la struttura di cui all'art. 5

Art. 8 - Validità delle sedute e delle decisioni

La validità delle sedute della Commissione è determinata dalla presenza della maggioranza dei membri. La Commissione per il Paesaggio si pronuncia a maggioranza dei componenti presenti. Il voto del Presidente è prevalente in situazioni di parità, in caso di sua assenza e/o di impedimento, la presidenza sarà assunta dal vicepresidente vicario al fine di garantire la validità della seduta. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Art. 9 – Verbalizzazione

Il segretario provvede a formalizzare i pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze oltre che alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il Paesaggio.

Art. 10 - Sopralluoghi

La Commissione per il Paesaggio ha la facoltà di eseguire sopralluoghi per l'espressione del parere di cui all'art. 81, comma 3, L.r. n. 12/2005 e s.m.i..

L'accesso alle proprietà dovrà comunque essere concordato con il proprietario e con il committente.

Art. 11 - Audizioni dei progettisti e tecnici esperti

La Commissione per il Paesaggio può richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

La Commissione per il Paesaggio ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere.

Art. 12 - Finanziamento

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004 la partecipazione alla Commissione per il paesaggio si intende a titolo gratuito.

E' facoltà della Giunta Comunale concedere eventualmente solamente un rimborso spese in relazione ai documentati costi sostenuti/esposti dai singoli membri per quanto concerne sedute e/o sopralluoghi, comunque in misura non superiore ad 1/5 del prezzo del carburante.